

LEGACOOP CULTURA

GARANTIAMO LO SPETTACOLO
RIFLESSIONI SULLA SICUREZZA NELL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E SPETTACOLI
MILANO 22 NOVEMBRE 2016

In seguito alle Ispezioni svolte a Milano il 6 e 8 giugno 2016 durante diversi allestimenti, a causa di una non ben precisata “voce” secondo cui la DTL di Milano avrebbe **considerato illeciti tutti i sub- appalti a cooperative di spettacolo** molte cooperative hanno perso gli appalti di servizi tecnico e artistici, a tutto vantaggio di SRL costituite appositamente in pochi giorni.

Molti tecnici - soci delle loro cooperative da anni - sono stati costretti a farsi assumere per 1-2 giorni a tempo determinato da committenti che non li conoscevano e che non conoscevano, oppure pagati con voucher, o con prestazioni occasionali, o inviati ad agenzia di lavoro interinale. Considerando che

- Le pratiche di assunzione di un lavoratore per 1 solo giorno costano sempre più di 100 €. (con cachet che non arrivano a 100 €...)
- le pratiche per assunzione di 1 lavoratore con agenzia di somministrazione comporta almeno 3 giorni di anticipo, e costi altissimi.
- Nessuna di queste soluzioni garantisce ai lavoratori la sicurezza, la dignità, le retribuzioni che vengono garantite dall'associazione in cooperativa. Nonostante siano "legali" ...

Le cooperative di Spettacolo

La forma cooperativa è la struttura associativa più utilizzata dai tecnici per organizzare il loro lavoro perché quella che più garantisce

formazione,

sicurezza,

contratti chiari,

maggior reddito,

assistenza previdenziale,

assicurazione infortuni,

continuità professionale.

Le cooperative sono previste nella Costituzione, per dare ai lavoratori le migliori condizioni di lavoro economiche e sociali:

- sono strutture democratiche – una testa, un voto.
- I soci in Assemblea eleggono il CDA, tra cui viene scelto il Presidente.
- I soci successivamente all'associazione stipulano un **contratto** di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo;
- i soci subordinati devono essere retribuiti come previsto da un CCNL firmato da cgil, cisl, uil (unici lavoratori!)
- Non ci sono “padroni” che si dividono gli utili: i soci possono a fine anno distribuirsi “ristorni”

(maggiorazioni di retribuzione) se il bilancio lo permette;

- possono esercitare i loro diritti sindacali,
- i compensi degli amministratori vengono deliberati dall'assemblea dei soci.
- I soci sono sia lavoratori che ... proprietari della cooperativa. Decidono le politiche del lavoro e i regolamenti. La cooperativa è la loro società, come i soci di SRL.
- La legge riserva ai soci lavoratori subordinati il diritto a retribuzione minima, ai riposi, alla sicurezza da dipendenti, ma anche autonomia da soci.

MALEDETTE COOPERATIVE

- Qualcuno pensa che la cooperativa dello spettacolo sia un male necessario, imposto dalla burocrazia: in realtà è la frammentarietà di committenti il male necessario, e l'associazione in cooperativa è la risposta.
- Si dice che i committenti spesso chiamino direttamente i soci anziché la cooperativa: è vero. I soci sono spesso delegati dal regolamento interno a contrattare per se e per i compagni le chiamate e le tariffe, che non possono mai essere inferiori al CCNL. L'INPS nel 2015 ha addirittura normato questa scelta, delegando i singoli soci a chiedere direttamente il certificato di agibilità all'INPS.

- Si contesta il fatto che negli appalti ci sia una eccessiva frammentazione di cooperative appaltatrici: questo è dovuto al fatto che i tecnici scelgono di stare nella cooperativa che più li aggrada. Ma questo non pregiudica, né la sicurezza né la dignità del lavoratore, ma le garantisce.
- Si contesta la formula di gradimento espressa in alcuni contratti di appalto: nel settore arte e spettacolo l'apporto personalistico delle competenze è fondamentale. Il fatto che il committente voglia verificare l'adeguatezza del tecnico o dell'artista non pregiudica né sicurezza né dignità.

COOPERATIVE PER DARE DIGNITA' E SICUREZZA AL LAVORO DEI SOCI

CCNL

Le cooperative hanno fortemente voluto e ottenuto nel 2014 la firma del primo CCNL per soci lavoratori di cooperative di spettacolo, tra agci, confcooperative, Legacoop e cgil, cisl e uil; un punto di inizio per il pieno riconoscimento del valore economico e sociale del lavoro di artisti, tecnici e amministrativi dello spettacolo, che determina il diritto alla sicurezza e integrità dei lavoratori, orari e riposi anche in tournée, il lavoro a distanza, tabelle retributive minime, categorie professionali finora sconosciute.

PATTO PER LA MUSICA MILANO OTTOBRE 2015: “Proposte per il LAVORO E SICUREZZA DEI LUOGHI E DEGLI ALLESTIMENTI “ tra Comune Milano, sindacati, cooperative, asso musica, ats, ANS, Siae, anci,

...

d) Riconoscere specificità alla filiera degli appalti e subappalti nell'allestimento di spettacoli in considerazione dell'apporto personalistico delle competenze sia di artisti che di tecnici, oltre che della necessità degli organizzatori di impiegare per pochissimo tempo, in modo saltuario, talvolta con tempestività, una ingente quantità di personale qualificato che non è possibile assumere direttamente. Allo stesso modo Codificare contratti di lavoro flessibili sia per assunzioni dirette, in somministrazione o in regime di appalto;

**Convegno su Sicurezza e appalti - MIR Rimini – 9 maggio
2016-11-21**

*“La necessità di garantire la salute e sicurezza in un settore caratterizzato da tempi velocissimi e contingentati, con notevole e necessaria interferenza di lavoratori di ditte diverse rende necessaria l’individuazione di forme straordinarie di coordinamento, cooperazione, informazioni reciproche in merito a tempi e spazi di lavoro tra lavoratori di ditte diverse, compresa l’individuazione di un direttore di produzione e/o site coordinator, che assieme al Csp o cse **diriga le operazioni di tutti** .*

RIFLESSIONI SUGLI APPALTI

Articolo 1655 del codice civile:

*L'appalto è il contratto con il quale una parte assume con **organizzazione dei mezzi** necessari e con gestione a **proprio rischio** il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.*

Art. 29 d.lgs. 276/2003 :

*L'appalto ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile si distingue dalla somministrazione di lavoro per **la organizzazione dei mezzi** necessari da parte dell'appaltatore, **che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera** o del servizio oggetto del contratto, dall'esercizio **del potere organizzativo e direttivo** nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del **rischio d'impresa**”*

Gli appalti di servizi svolti da cooperative di spettacolo sono esempio tipico per cui:
L'organizzazione di mezzi dell'appaltatore di servizi tecnici e artistici è riscontrabile dall'esercizio del *potere organizzativo e direttivo* e non necessariamente dall'utilizzo di strumenti o strutture proprie.

il **potere organizzativo** è riscontrabile

- nell'organizzazione della sicurezza ;
- nell'organizzazione delle trasferte, nel rimborso delle spese di viaggio e trasferte;
- nella fornitura del know-how tecnico,
- nell'organizzazione delle proprie squadre tecniche o ensemble artistici,
- nell'organizzazione degli orari di lavoro e delle squadre,
- nella formazione tecnica e aggiornamento continuo,
- nella fornitura di divise, costumi, abbigliamento e di strumentazione di uso personale e quanto necessario (in relazione alle esigenze di spettacolo)

Il **potere direttivo** dell'appaltatore non è riscontrabile nel "come" svolgere il servizio con direttive tecniche o artistiche impartite dal presidente, considerando che il singolo tecnico e' in possesso dell'adeguato know how per svolgere il suo lavoro.

Il potere direttivo delle cooperative può essere riscontrato:

- nell'organizzazione generale,
- nelle politiche di sicurezza,
- nelle politiche retributive;
- nell'organizzazione commerciale, contrattuale, legale, contabile
- nel potere disciplinare,

Il ***rischio d'impresa*** ricade sulla cooperativa (datore di lavoro) e non sul lavoratore (anche se questi lavora in piena autonomia operativa).

il quale percepisce sempre la propria retribuzione spettante in base al CCNL applicato.

Ovviamente Il personale impiegato nel servizio deve conoscere e attuare quanto richiesto nell'oggetto del contratto di appalto e non deve svolgere attività diversa da quanto stabilito in detto contratto.